

dossier

XIX Legislatura

10 gennaio 2024

Correttivo Codice delle comunicazioni
elettroniche

A.G. 108



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 210



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Trasporti

TEL. 06 6760-2614 st_trasporti@camera.it - [@CD_trasporti](https://www.instagram.com/CD_trasporti)

Atti del Governo n. 108

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

TR0051

INDICE

▪ INTRODUZIONE	3
Schede di lettura	
▪ Articolo 1, commi 1-7 (<i>Oggetto, finalità, definizioni, assetto istituzionale e governance</i>).....	7
▪ Articolo 1, commi 8-12 (<i>Autorizzazione generale e SCIA</i>).....	10
▪ Articolo 1, comma 13 (<i>Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003</i>).....	12
▪ Articolo 1, commi 14-16 (<i>Ricorsi e sanzioni</i>).....	15
▪ Articolo 1, commi 17-20 (<i>Modifiche agli artt. 42-45 del decreto legislativo n. 259 del 2003 in tema di ingresso nel mercato e diffusione</i>).....	17
▪ Articolo 1, commi 21-22 (<i>Semplificazioni delle autorizzazioni per la realizzazione di opere civili da scavo</i>)	19
▪ Articolo 1, commi 23-27 (<i>Espropriazioni per pubblica utilità e semplificazioni procedure autorizzative per costruzione impianti e condutture</i>)	21
▪ Articolo 1, commi 28-30 (<i>Accesso a reti locali in radiofrequenza e punti di accesso senza fili</i>).....	23
▪ Articolo 1, commi 31-34 (<i>Significativo potere di mercato</i>).....	25
▪ Articolo 1, commi 35-37 (<i>Risorse di numerazione, blocco di numeri esteri, identificazione degli utenti della telefonia mobile</i>).....	26
▪ Articolo 2 (<i>Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</i>).....	29
▪ Articolo 3 (<i>Modifiche agli allegati da 1 a 13</i>)	30
▪ Articolo 4 (<i>Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</i>).....	31
▪ Articolo 5 (<i>Modifiche al decreto legislativo n. 207 del 2021</i>)	32
▪ Articoli 6, 7 e 8 (<i>Altre disposizioni, abrogazioni, norme transitorie e clausola di invarianza finanziaria</i>).....	33
▪ Testo a fronte delle modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche proposte dall'A.G. 108	34

INTRODUZIONE

Con l'atto n. **108** – recante lo schema di decreto legislativo derivante dalla delega contenuta nell'art. 4 della legge di delegazione europea 2019-2020 (n. 53 del 2021) – il Governo italiano sottopone a parere parlamentare un testo ampio¹ di correzioni al decreto legislativo n. **259** del **2003**, già più volte novellato e, da ultimo, modificato con il decreto legislativo n. **207** del **2021**, relativo alle **comunicazioni elettroniche**.

Più precisamente, in relazione alla delega di cui al citato art. 4, il Governo si è avvalso della facoltà prevista dall'art. **31, comma 5**, della legge n. **234** del **2012**, di emanare **decreti legislativi correttivi** di quello emanato nel 2021, entro i **successivi 24 mesi**.

Peraltro, in questa circostanza si versa nell'ipotesi del c.d. **scorrimento** (art. **31, comma 3, terzo periodo**, della predetta legge n. 234), in virtù del quale – essendo lo schema di decreto legislativo stato trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti il **22 dicembre 2023** (vale a dire in un periodo uguale o inferiore ai tre mesi dalla scadenza della delega) – il termine per il relativo esercizio è prorogato di **tre mesi**. La scadenza è – pertanto – fissata ora al **24 marzo 2024**.

Quanto alle **ragioni** dell'intervento correttivo, la **Relazione illustrativa** del Governo espone, tra l'altro, che “le modifiche normative sono dovute **in larga parte all'innovazione tecnologica, tanto veloce quanto incisiva**, intervenuta nel settore negli ultimi anni. Questa evoluzione è stata avvertita anzitutto a livello europeo, che maggiormente ha spinto per le riforme in oggetto. La direttiva [2018/1972/UE](#) ha sostituito, rifondendo in gran parte i contenuti, le direttive nn. 19, 20, 21 e 22 del 2002, le quali a loro volta avevano portato importanti novità e cambiamenti. La materia delle comunicazioni elettroniche è stata, dunque, modificata e ampiamente aggiornata, con la sostituzione mediante novella dei primi 98 articoli del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”.

Restano pertanto valide molte delle considerazioni introduttive svolte nel [dossier sull'atto del Governo n. 289 della XVIII legislatura](#), con cui lo schema, che poi è divenuto il decreto legislativo n. 207, fu sottoposto a parere. Conviene altresì rinviare al relativo *iter* (alla **Camera**, sedute della IX Commissione trasporti e telecomunicazioni del [15 settembre e 12](#)

¹ L'atto si compone di **8 articoli** e di **2 allegati**, i quali contengono circa **200** modificazioni testuali rispetto alle norme vigenti.

[ottobre 2021](#); al **Senato**, sedute dell'8° Commissione lavori pubblici e comunicazioni del [7 settembre e del 12 ottobre 2021](#))².

Il decreto legislativo n. 259 del 2003 è stato poi interessato da ulteriori settoriali modifiche nella scorsa (XVIII) legislatura (per esempio, dai decreti-legge n. 21 e n. 36 del 2022) e nell'attuale XIX legislatura: v., in particolare, l'art. [18 del decreto-legge n. 13 del 2023](#)) nonché l'art. [13 della legge per la concorrenza del 2022](#) (n. 214 del 2023), in tema di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza.

Elementi di novità nel settore sono poi descritti nella **Relazione annuale al Parlamento 2023** dell'AGCOM (v. [pag. 3 e seguenti](#)) e, con specifico riferimento alla **rete di accesso italiana**, nel [dossier sul decreto legge n. 104 del 2023](#) (atto Camera 1436), all'art. **13-bis**.

Le schede di lettura che seguono offrono un panorama sui principali temi interessati dalle correzioni legislative e alcune informazioni su questioni specifiche che queste mirano a risolvere. Per una più puntuale esposizione dell'intervento si rinvia comunque al **testo a fronte**, in coda al presente *dossier*.

² Per considerazioni generali sulla direttiva 2018/1972/UE e sul decreto legislativo n. 207 del 2021, v. anche S. VANINI, *La nuova disciplina dei contratti per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2022, pag. 336-338.

Schede di lettura

Articolo 1, commi 1-7

(Oggetto, finalità, definizioni, assetto istituzionale e governance)

L'art. 1, nei commi da 1 a 7, reca un corposo pacchetto di **modificazioni testuali**, in larga parte di carattere **manutentivo**, del **codice delle comunicazioni elettroniche** (decreto legislativo n. 259 del 2003).

Più in dettaglio,

- all'art. 1 del citato codice, in tema di **ambito di applicazione**:
 - al comma 1, lett. c) viene **soppressa la parola “servizi”**, sicché il codice medesimo si applica alle **reti private** ma **non** anche ai servizi meramente privati;
 - al comma 2, lett. b), in materia di esclusioni dall'ambito di applicazione, viene soppresso il riferimento espresso alle **radio e alle TV digitali**, restando chiarito che queste ultime **sono ricomprese** nell'ambito di applicazione del codice;
 - al comma 7, il riferimento al decreto-legge n. 22 del 2021 è completato con la legge di conversione (n. 55 del 2021);
- all'art. 2 del citato codice, in tema di **definizioni**, sono apportate 18 modifiche, le **principali** delle quali sono:
 - la menzione espressa delle **torri** come infrastruttura fisica delle comunicazioni elettroniche (art. 2, comma 1, lett. b). La novella è volta a prendere atto degli sviluppi produttivi e di mercato e ha **riflessi applicativi** essenzialmente sull'art. 43 del medesimo codice, in tema di disciplina dell'esame, da parte delle competenti autorità, delle domande d'installazione delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche (v. anche *infra* la scheda sull'art. 1, commi da 17 a 20);
 - l'**inserimento** tra le definizioni delle lettere:
 - **b-bis: access point**, cioè un dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica;
 - **m-bis) call center**: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore di telecomunicazione;

- **p-bis) codice di abilitazione e identificazione:** il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un *access point*;
 - **t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente:** identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità;
 - **t-ter) impianto di comunicazione elettronica:** insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici e che consente la comunicazione tra individui o dispositivi;
 - **cc-bis) Mac Address,** vale a dire un codice di 12 caratteri in formato esadecimale conforme alla serie di *standard* IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere a una rete;
 - **oo-bis) radio digitale,** vale a dire l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri, utilizzando lo standard DAB+;
 - **iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione:** il servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad altro soggetto autorizzato (per esempio: *whatsapp*, che si avvale spesso del numero di telefono ottenuto dalla compagnia telefonica);
 - **uuu-bis) SSID – Service set identifier,** cioè il codice che permette di identificare in modo univoco una rete LAN;
- agli artt. **3** e **4** del codice sono portate modifiche di coordinamento;
- all'art. **6 del codice**, sono novellati:
- il comma **2**, lett. **b**) in punto di **competenze** dell'**AGCOM** sulle **controversie**. È ora stabilito che all'Autorità spetta non solo la risoluzione delle controversie tra imprese ma

- anche tra proprietari delle **unità immobiliari** o il **condominio** e l'**operatore di rete**;
- il comma **3**, in punto di **competenze** dell'**Agenzia** per la **cybersicurezza nazionale**, per rendere più chiara la funzione di assicurazione della **disponibilità, confidenzialità, integrità** e **resilienza** delle comunicazioni elettroniche rispetto alle minacce informatiche;
 - all'art. **8 del codice** è aggiunto un **comma 2-bis**, dal seguente tenore: “*2-bis*. Le Regioni e gli enti locali **favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica** non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare **pregio storico-paesaggistico o ambientale** ovvero di **protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili**, dovendo, nel qual caso, garantire comunque una localizzazione **alternativa** che assicuri il medesimo effetto”. La disposizione appare orientata a farsi carico dei temi emersi nel contenzioso circa l'esposizione ai campi elettromagnetici (su cui vige la [legge n. 36 del 2001](#)): v., per esempio, Consiglio di Stato, sez. VI, 19 maggio 2022, n. 5591 e sez. VI, 27 giugno 2022, n. 5283);
 - infine, l'art. **1, comma 7**, dello schema trasmesso è volto a modificare l'art. **9, comma 2**, del codice in modo da sostituire il riferimento al decreto legislativo n. 177 del 2005 con il nuovo decreto legislativo n. 208 del 2021.

Articolo 1, commi 8-12 *(Autorizzazione generale e SCIA)*

L'art. 1, nei commi da 8 a 12, attiene al tema dell'**inizio dell'attività di fornitura di reti e di prestazione di servizi** di comunicazione elettronica, uniformando la terminologia in modo da chiarire che l'avvio dell'attività si colloca nel solco della **segnalazione certificata**, di cui all'art. **19** della legge n. **241 del 1990** (SCIA).

Val la pena rammentare, al proposito, che nel testo vigente (a partire dall'**art. 11**) il **regime giuridico** generale dell'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è qualificata come **libera**, fatte salve le condizioni stabilite nel decreto e le eventuali ulteriori limitazioni introdotte per legge per motivi specifici (regimi particolari per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica e altre). La prima condizione cui l'attività di fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica – eccezione fatta per i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero - è l'**autorizzazione generale**, che consegue alla presentazione della **dichiarazione** di cui al comma 4 dell'art. 11.

Sono fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-*septies*. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, lo notificano al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, salva motivata opposizione da parte del Ministero. Con disposizione nuova, lo schema prevede – al comma 2, secondo periodo – che il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

Il **comma 4** precisa che la notifica è composta dalla **dichiarazione**, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

Per un più compiuto riepilogo sul testo vigente, v. ancora il [dossier sull'atto del Governo 289](#) della scorsa legislatura.

Orbene: l'art. **1, comma 8** dello schema di decreto correttivo è volto proprio a sostituire – **ovunque ricorra** nell'**art. 11** – la parola “dichiarazione” con “**segnalazione**”, onde richiamare esplicitamente il regime giuridico della SCIA. Analogamente, la parola “notifica” presente nel comma 9 dell'art. 11 viene sostituita con “segnalazione”; così anche la parola “istanza”, presente nel comma 10.

La segnalazione deve essere conforme al modulo presente nell'**allegato 13-bis** al decreto (e non più nell'allegato 14).

Per le restanti modifiche, si rinvia al testo a fronte.

L'art. **1, comma 9** dello schema porta modifiche all'art **12** del decreto legislativo n. 259 del 2003 – attinente alla **sperimentazione** nelle comunicazioni elettroniche - in particolare riproponendo la sostituzione di “dichiarazione” con “segnalazione”; e **raddoppiando i termini a disposizione del MIMIT per l'assegnazione delle frequenze** o delle **risorse di numerazione** all'impresa segnalante. In dettaglio, è allungato:

- da 2 a **4 settimane** il periodo per dare la numerazione;
- da 4 a **8 settimane** il periodo per assegnare le frequenze.

Il comma **10** modifica, a sua volta, l'art. **13** del codice, a proposito delle condizioni per l'autorizzazione generale, i diritti d'uso dello spettro radio e le risorse di numerazione e obblighi specifici, prevedendo che il MIMIT acquisisca non solo il parere dell'Agenzia delle cybersicurezza ma anche quello dell'**AGCOM**.

Il comma **11**, ancora una volta, reca una sostituzione della parola “dichiarazione” con “segnalazione”; mentre il comma **12** porta una modifica di coordinamento.

Articolo 1, comma 13
(Modifiche all'art. 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003)

L'art. 1, al comma 13, attiene al tema della **mappatura** delle infrastrutture per la **banda larga**, modificando l'art. 22 del decreto legislativo n. 259 del 2021.

Val la pena rammentare, al proposito, che il testo vigente dell'art. 22 si riferisce alla realizzazione – da parte sia del MIMiT sia dell'AGCOM, per le parti di rispettiva competenza, entro il 21 dicembre 2023 – di una **mappatura geografica** della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e al successivo aggiornamento dei dati periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni. La disposizione attua l'art. 22 della direttiva 2018/1972/UE e riprende i contenuti dei suoi *Considerando* 58, 62, 179 e 230. Per un più compiuto riepilogo su questi aspetti, v. ancora il [dossier sull'atto del Governo 289](#) della scorsa legislatura.

Si ricordi altresì, in questo contesto, che il territorio è diviso in aree **nere**, **grigie** e **bianche**, secondo una classificazione voluta dalla Commissione Europea nel 2013 per misurare il livello di investimenti privati nelle reti a banda ultralarga, nei diversi comuni e, a volte, anche all'interno di diverse zone nella stessa città (poiché la mappatura è effettuata per numeri civici, nello stesso Comune possono essere identificate aree di diverso tipo). In particolare:

- le **aree “nere”**, più densamente popolate, sono quelle nelle quali, si riscontra la presenza di almeno **due reti a banda ultralarga di operatori diversi**;
- le **aree “grigie”**, sono quelle nelle quali si registra la presenza di **una sola rete a banda ultralarga** (ed è improbabile che altri operatori decidano di investire);
- le **aree “bianche”**, sono quelle nelle quali **non è presente un'infrastruttura** per la banda ultralarga. In tali aree, nessun operatore trova convenienza all'investimento e, pertanto, è necessario l'intervento pubblico. In Italia, a occuparsi di questa classificazione è INFRATEL, società controllata dal MIMiT.

Orbene: l'art. **1, comma 13**, dello schema di decreto correttivo:

- **proroga** il termine del 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024**;
- fissa l'aggiornamento della mappatura **a ciascun anno** anziché a tre;
- stabilisce che la mappatura debba censire non solo la copertura geografica ma **anche il grado di utilizzo** della rete;
- quanto alla mappatura degli impianti da parte del MIMiT, **eleva** da 100 *Megabyte* al secondo (Mbps) a **300** la soglia oltre la quale il Ministero deve inserire gli impianti medesimi. Secondo la Relazione illustrativa dello schema, la soglia dei 300 Mbps è l'unica coerente con lo scopo di raggiungere entro il 2026 gli obiettivi del *Digital Compass* europeo (v. anche *infra* sul punto).

Il comma **13** in commento tocca poi i commi **4, 5 e 6** del citato art. 22, introducendo norme volte a **stimolare l'incremento della copertura territoriale** anche attraverso **meccanismi concorrenziali**. In dettaglio:

- ✓ dopo il comma 4, viene aggiunto il comma **4-bis**, in virtù del quale – nel corso della mappatura di cui al citato comma 4 - le informazioni rilasciate dalle imprese sui **piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti** e implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo **stato di esecuzione** dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorità, in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica una sanzione;
- ✓ il comma **5** è interamente sostituito. Vi si stabilisce oggi che il MIMiT, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, può **designare aree con confini territoriali definiti** in cui abbia accertato che **nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni** della rete che garantiscano prestazioni pari a una **velocità di download di almeno 300 Mbps**. Il Ministero pubblica le aree designate;
- ✓ il comma **6** è anch'esso interamente sostituito. Vi si statuisce che nell'ambito dell'area designata, il MIMiT può **invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità** sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una **velocità di download di almeno 300 Mbps** nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui al comma 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di *download* inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e

non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.

Per le restanti modifiche, si rinvia al testo a fronte.

Articolo 1, commi 14-16 (Ricorsi e sanzioni)

L'art. 1, nei commi da 14 a 16, reca un pacchetto di **modificazioni testuali** in tema di ricorsi e **sanzioni** sui provvedimenti delle autorità preposte (vale a dire MIMiT e AGCOM).

Per una completa cognizione di tali modifiche, si rinvia al testo a fronte; qui è di rilievo evidenziare le seguenti **aggiunte di comma** all'[art. 30](#) del decreto legislativo n. 259 del 2003:

- ❖ comma **12-bis**, in virtù del quale la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo edittale da **50 mila a un milione di euro** è irrogata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero o dall'AGCOM per i soggetti – inclusi i *call center* - che operino in **violazione dell'art. 98-decies** del medesimo codice delle comunicazioni elettroniche (vale a dire violando le limitazioni di accesso ai numeri e i blocchi, che l'AGCOM può imporre per motivi di frode o abuso), e ponendo in essere **pratiche commerciali sleali**. Si tratta, in definitiva, dei casi di telefonate ripetute e moleste per il consumatore;
- ❖ commi da **27-bis** a **27-quinquies**, ai sensi dei quali:
 - ferma restando la possibilità del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di cui all'art. **16** della legge n. **689 del 1981** (importo pari a un terzo del massimo o al doppio del minimo più le spese), è data la facoltà al trasgressore di assolvere con **pagamento ridotto entro 10 giorni** dall'irrogazione (importo pari al **minimo edittale meno un terzo**);
 - tale facoltà non si applica alle violazioni di cui all'art. **68** del decreto legislativo n. **208** del **2021** (vale a dire il nuovo testo unico dei servizi media e audiovisivi) di competenza del Ministero;
 - è punito con la sanzione amministrativa da 3 mila a 15 mila euro (oltre che alla somma da 300 a 5 mila euro ad apparecchio) – e salvo che non costituisca reato – il **fabbricante o l'importatore** che metta a disposizione sul mercato **ricevitori o apparecchi TV digitali** non conformi ai requisiti di cui all'art. [98-viciessexies, comma 3](#) del predetto codice delle comunicazioni elettroniche;
 - analogamente, con le stesse sanzioni è punito il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore

che metta a disposizione sul mercato **veicoli nuovi della categoria M e N** non conformi alle disposizioni di cui al citato art. 98-*vicessexies*, comma 3.

Per completezza, si rammenti che con la legge n. [93 del 2023](#) sono state introdotte norme per la **prevenzione** e la **repressione** della **diffusione illecita** di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di **comunicazione elettronica**.

Articolo 1, commi 17-20

(Modifiche agli artt. 42-45 del decreto legislativo n. 259 del 2003 in tema di ingresso nel mercato e diffusione)

L'art. 1, nei commi da 17 a 20, reca modificazioni testuali alle prime disposizioni in materia di **ingresso nel mercato e diffusione** (vale a dire agli artt. da 42 a 45 del codice delle comunicazioni elettroniche. Per un più compiuto riepilogo sul testo vigente, v. ancora il [dossier sull'atto del Governo 289](#) della scorsa legislatura nonché il [dossier sull'atto Camera 1089](#) di quella in corso, decreto-legge n. 13 del 2023, *sub* art. 18).

Per una completa cognizione di tali modifiche, si rinvia al testo a fronte; qui è di rilievo evidenziare le seguenti:

- ❖ all'art. 42 è abrogato il rinvio ai contributi dovuti dagli operatori, di cui all'**allegato 12**, che peraltro – come si vedrà *infra* – viene anch'esso modificato;
- ❖ all'art. 43, **comma 4**, il **secondo periodo** è sostituito nel senso di prevedere che l'**autorizzazione all'installazione di una rete pubblica** comprende la valutazione di compatibilità dell'opera con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce **titolo unico per l'installazione** (al proposito si tenga presente che – a differenza che nell'art. 11 inerente all'avvio dell'attività di fornitura e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, soggetta a SCIA – l'**installazione di infrastrutture è soggetta** a vera e propria **autorizzazione amministrativa**, sia pure con la procedura del **silenzio-assenso**);
- ❖ all'art. 44 risulta sostituito interamente il **comma 2**³, in virtù del quale ora l'**istanza di autorizzazione all'installazione** di infrastrutture è presentata all'**ente locale** dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 11, tramite portale telematico⁴. In mancanza di tale portale l'istanza,

³ Si rammenti che il comma 2 dell'art. 44 era già stato oggetto di modifica da parte dell'art. 18 del decreto legge n. 13 del 2023 (sul quale v. ancora il relativo [dossier](#)).

⁴ Sul punto si è formata **cospicua giurisprudenza amministrativa**, secondo cui gli enti locali non possono domandare ai soggetti istanti certificazioni ulteriori o documentazione eccedente quelle indicate nell'allegato richiamato dall'art. 87 (oggi art. 44): v. TAR Campania (NA), sez. VII, 27 luglio 2022, n. 4899 e TAR Campania (NA), sez. VII, 21 aprile 2023, n. 2450. A sua volta, TAR Lazio (RM), sez. II, 4 luglio 2022, n. 9075 ha avuto modo di affermare che “il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale e la normativa applicabile alla materia esprime un particolare *favor* per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico”.

conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all'**allegato 12-bis**, deve essere inviata mediante **PEC**. Resta confermato che, al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. Di rilievo è altresì che il **comma 11** dell'art. **44** è novellato, prevedendo l'**obbligatoria comunicazione** del rilascio dell'autorizzazione all'organismo competente a effettuare i controlli sull'esposizione ai campi elettromagnetici (di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001: v. *supra* la scheda sull'art. **1**, **commi 1-7**, *sub* art. **8** del codice);

❖ all'art. **45** – in tema di **procedure semplificate per impianti minori** e di **tipologia particolare** – sono apportate modifiche sia di sostituzione sia di aggiunta. Più in dettaglio:

- il comma **1** è sostituito. La finalità di accelerare gli investimenti per la banda larga è confermata nei termini attualmente vigenti, ma si aggiunge che alla procedura si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 44;
- il comma **2** è (formalmente) sostituito, con l'indicazione che l'avviso alle autorità competenti sull'esposizione al campo elettromagnetico deve essere inviato per PEC in mancanza di portale telematico;
- dopo il comma 4, sono aggiunti i **commi 4-bis** e **4-ter**, che ineriscono agli **impianti minori** volti alla diffusione della **banda ultralarga**. Quando si tratti di impianti radio-elettrici **punto-punto** o **punto-multipunto** o impianti di accesso con **potenza massima al connettore d'antenna fino a 10 watt** e con area radiante non superiore a **mezzo metro quadrato**, l'installazione e la comunicazione alle autorità competenti per i controlli sui campi elettromagnetici si ha con **autocertificazione di attivazione**. Inoltre, **nessuna comunicazione** è dovuta se si tratti d'installare e attivare apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri.

Articolo 1, commi 21-22

(Semplificazioni delle autorizzazioni per la realizzazione di opere civili da scavo)

L'art. 1, con i **commi 21 e 22** introduce alcune modifiche al [decreto legislativo n. 259 del 2003](#), cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo all'art. 49. Le modifiche, in particolare, sono volte a semplificare le procedure autorizzative per la realizzazione di opere civili da scavo.

In particolare l'**articolo 1, comma 21**, come già accennato, modifica l'articolo 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Nello specifico, la modifica normativa è volta a chiarire che l'invio tramite portale telematico della richiesta per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica debba essere effettuato con la modulistica predisposta dagli Enti locali. In mancanza del portale telematico e della modulistica dedicata, l'invio deve essere effettuato mediante posta elettronica certificata.

Trascorso il termine di **30 giorni** dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Si specifica, inoltre, che nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti e allacciamento di utenti, il termine è ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Il comma 22 dell'articolo 1, invece, introduce un nuovo articolo, il 49-ter, al decreto legislativo n. 259 del 2003. Con tale articolo viene chiarito, in maniera esplicita, l'inefficacia del provvedimento negativo tardivo per tutte le fattispecie autorizzatorie disciplinate negli articoli da 44 a 49 del Codice delle Comunicazioni.

L'articolo in questione, quindi, chiarisce quanto già pacificamente inteso da una lettura sistematica delle norme del Codice delle comunicazioni elettroniche con le norme recanti i principi generali dell'ordinamento amministrativo e, in particolare, il principio dell'inefficacia del provvedimento negativo adottato tardivamente.

Articolo 1, commi 23-27
(Espropriazioni per pubblica utilità e semplificazioni procedure autorizzative per costruzione impianti e condutture)

L'articolo 1, nei commi da 23 a 27 contiene una disciplina in materia di espropri nonché delle **ulteriori norme di semplificazione in merito alle procedure autorizzative per la costruzione di impianti e condutture** di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterranee.

In particolare **l'articolo 1, comma 23**, modifica l'articolo 51 del Codice delle comunicazioni con l'obiettivo di chiarire che, per la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.

Il comma 24, invece, specifica che per le opere accessorie necessarie, l'operatore di comunicazione elettronica può accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, i cavi, i fili, i riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza.

Il comma 25 modifica l'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003. In particolare al comma 1 del citato articolo viene introdotta una specificazione al fine di chiarire che il divieto di imporre altri oneri, si riferisce non solo ad ogni onere reale o contributo, ma anche agli oneri istruttori. Con la stessa finalità è stato, altresì, aggiunto l'inciso tale per cui il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria può essere applicato ma solo nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Infine, con l'intento di dirimere questioni interpretative sulla corretta applicazione del canone, viene chiarito che la mera gestione del traffico non è da intendersi quale accesso fisico alla rete e, pertanto, non costituisce per i soggetti che non operano una materiale gestione dell'infrastruttura di rete, titolo ai fini dell'occupazione in via mediata tale da giustificare il pagamento del canone.

Il comma 26, invece, modifica l'articolo 54-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche aggiornando i riferimenti normativi interni alla luce delle modifiche legislative nel frattempo intervenute.

Da ultimo **il comma 27**: modifica l'art. 56 del Codice delle comunicazioni relativo alla costruzione di impianti e condutture di energia elettrica, e tubazioni metalliche sotterranee. In particolare la modifica consente di liberalizzare l'attività di posa delle condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate senza compromettere l'azione di verifica e di esame da parte degli Ispettorati Territoriali competenti, sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale delle linee elettriche e delle tubazioni metalliche sotterrate sulle reti pubbliche di comunicazione elettronica. In particolare si prevede che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere sopra citate sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.

Le società interessate, inoltre, debbono presentare, prima dell'avvio dei lavori, delle dichiarazioni corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti. Si stabilisce, infine, che nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

Articolo 1, commi 28-30***(Accesso a reti locali in radiofrequenza e punti di accesso senza fili)***

I **commi da 28 a 30** dell'**art. 1** contengono modifiche agli articoli 58, 68 e 69 del Codice.

In particolare, con il **comma 28** viene apportata una **modifica di coordinamento** all'articolo 58, comma 9, del Codice, relativo alla gestione dello spettro radio, **sopprimendo un rinvio normativo, oramai superato**, contenuto nell'art. 45, paragrafo 7, della direttiva 2018/1972, il quale faceva riferimento al 20 dicembre 2018 come termine entro cui conformarsi alle disposizioni dell'articolo 45.

Il **comma 29** modifica l'art. 68 del Codice, in materia di **accesso alle reti locali in radiofrequenza**, che è soggetto ad autorizzazione generale. Con la modifica viene in primo luogo specificato che l'autorizzazione generale riguarda l'accesso a una rete pubblica attraverso reti locali **punto-multipunto** in radiofrequenze (RLAN).

Viene poi **aggiornato il rinvio** normativo all'**applicazione dell'articolo 4** del nuovo **regolamento (UE) sui servizi digitali n. 2022/2065** (*Digital Service Act*), relativo in particolare alla **responsabilità dei prestatori di servizi intermediari**, in luogo del rinvio all'art. 12 della previgente direttiva 2000/31/CE.

Si ricorda che **l'art. 4** del **regolamento (UE) sui servizi digitali n. 2022/2065** dispone che nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse o a cui si è avuto accesso a condizione che:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione; e
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Infine, viene introdotto un **nuovo comma 6-bis** all'articolo 69 del Codice, in base al quale il collegamento tra **access point appartenenti al medesimo operatore nonché a operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del Codice.**

La Relazione illustrativa all'AG 108 specifica, in proposito, che sono state inserite le condizioni previste dal decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dal precedente decreto ministeriale 28 maggio 2003 per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di comunicazione elettronica.

Con il **comma 30** viene modificato l'articolo 69 del Codice, relativo all'**installazione** e al **funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata**. La disposizione prevede attualmente, al comma 1, che le autorità competenti non possano limitare indebitamente l'installazione di tali punti di accesso, in particolare richiedendo permessi urbanistici o individuali preventivi. In deroga a tale principio è previsto che le autorità competenti possano richiedere autorizzazioni in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. A tale previsione, con la modifica al comma 1 dell'art. 69, la **possibilità di chiedere autorizzazioni preventive**, viene **estesa** agli edifici e ai **siti di valore paesaggistico**.

Inoltre, al comma 5 dell'art. 69, viene specificato che per consentire al Ministero di effettuare attività di monitoraggio dei punti di accesso e riferire alla Commissione europea, **gli operatori riferiscano al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno**, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento 2020/1070/EU, che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata.

Articolo 1, commi 31-34
(Significativo potere di mercato)

I **commi da 31 a 34 dell'art. 1**, modificano gli articoli 77, 78, 80 e 91 del codice, in materia di analisi di mercato, potere significativo di mercato e relativi obblighi di trasparenza, apportando **mere modifiche formali o di aggiornamento e correzione di rinvii normativi**.

In dettaglio, il **comma 31** apporta una **mera correzione di forma** all'articolo 77 del Codice che disciplina la **procedura per l'individuazione**, da parte delle Autorità nazionali competenti, attraverso una specifica richiesta al BEREC, **della domanda transnazionale** degli utenti finali **per prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione**.

Il **comma 32** modifica l'articolo 78 del Codice, relativo alla **procedura per l'analisi del mercato**, sostituendo il rinvio all'applicazione dell'articolo 64 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972 con quello all'articolo 75 del Codice, che direttamente definisce tale procedura.

Il **comma 33** apporta una **mera correzione di forma** all'articolo 80, comma 4 del Codice, relativo all'**obbligo di trasparenza**, indicando più precisamente per punto elenco l'attività in capo all'Autorità.

Il **comma 34** modifica l'articolo 91 del Codice, relativo alle **imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso**. Si tratta in particolare della disposizione del comma 4, che prevede che l'AGCOM riveda gli **obblighi imposti all'impresa** se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2.

Con la **modifica** apportata, il riferimento agli obblighi dell'articolo 84 del codice, relativi viene eliminato e **corretto con il riferimento agli obblighi dell'articolo 83 del codice**, relativi all'accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, **per correggere un rinvio erroneo** che era stato fatto e ripristinare la corrispondenza della norma alla direttiva 2018/1972 (nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche), che appunto rinvia alla disposizione dell'art. 72 (Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile).

Articolo 1, commi 35-37

(Risorse di numerazione, blocco di numeri esteri, identificazione degli utenti della telefonia mobile)

I **commi** da **35** a **37** ineriscono – a differenza dei precedenti – a profili che coinvolgono più direttamente alla **tutela** degli **utenti** e modificano i seguenti articoli del codice delle comunicazioni elettroniche:

- **98-sexies**, in ordine alle competenze per le **risorse di numerazione**;
- **98-decies**, sul **blocco di numeri esteri in caso di abusi e pratiche commerciali aggressive**;
- **98-undecies**, con riguardo alle procedure di **identificazione degli utenti della telefonia mobile**.

In dettaglio, il **comma 35** apporta **modifiche** all'articolo **98-sexies** del Codice, relativo alle **competenze dell'AGCOM e del Ministero per le risorse di numerazione**.

Viene innanzitutto **introdotta**, con una modifica al comma 1 dell'articolo **98-sexies**, **la competenza specifica per l'Autorità di regolamentare e gestire l'attribuzione all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale**.

Si ricorda che in generale, in base al **comma 1 dell'art. 98-sexies** del codice, sono il Ministero (ora MIMIT) e l'Autorità (AGCOM) competenti in materia di **numerazione, nomi a dominio e indirizzamento**, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce in particolare la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

Viene quindi conseguentemente modificato il comma 4 dell'art. **98-sexies**, prevedendo che **l'Autorità debba rendere disponibili le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici, di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale**, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea.

Viene infine apportata una modifica al comma 9 dell'art. **98-sexies**, con la quale si prevede che il **Ministero vigili altresì sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento**.

Con il **comma 36** viene modificato l'art. 98-*decies* del Codice, che disciplina l'**accesso a numeri e servizi**, aggiungendo al comma 2, alcuni **poteri dell'AGCOM** in funzione di **repressione delle frodi o abusi sull'utilizzo di numerazioni**. Si prevede infatti che **l'Autorità possa imporre** ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica **norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine**, ovvero non rispettino le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T (*International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Bureau* il settore dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni che si occupa di regolare le telecomunicazioni telefoniche).

Si prevede inoltre che **l'Autorità possa ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione**.

Si ricorda che in materia di tutela degli utenti rispetto a pratiche commerciali scorrette, dopo l'approvazione della legge n. 5 del 2018 sul Registro pubblico delle opposizioni, è stato emanato il nuovo **Regolamento attuativo del registro delle opposizioni** con [Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26](#) operativo dal **27 luglio 2022**. A tali disposizioni però non sono soggetti i *call center* ubicati all'estero e, come riportato sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, la maggior parte delle telefonate avviene con numerazione camuffata (c.d. "*spoofing*").

Il **comma 37** modifica l'articolo 98-*undecies*, del Codice, al fine di meglio specificare le procedure e gli obblighi per le imprese relativi all'**identificazione degli utenti della telefonia mobile** in sede di sottoscrizione dei **contratti**⁵.

Viene a tal fine novellato il comma 1, specificando che ogni impresa è tenuta a rendere disponibili **per il CED del Ministero dell'interno** (e, dunque, per finalità di ordine pubblico) gli elenchi dei **propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o postpagati (abbonati) della telefonia mobile**. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano inoltre che **i clienti siano identificati** prima dell'attivazione, **anche di singole componenti**, dei

⁵ Per osservazioni specifiche sulla tutela degli utenti nei **contratti** di comunicazione elettronica, senza tuttavia riferimenti puntuali alle norme qui modificate, v. S. VANINI, *La nuova disciplina dei contratti per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2022, pag. 356 ss.

servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) **o della fornitura del profilo nel caso di eSIM digitale.**

Viene infine chiarito che l'acquisizione della **copia del documento di identità non è necessaria nel caso in cui** per l'identificazione del cliente **siano utilizzati sistemi di identità digitale** equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità.

Articolo 2

(Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla [parte IV del decreto legislativo n. 259 del 2003](#), cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche, relativa alla disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato.

In particolare con lo schema di decreto in esame è stato riformulato il comma 5 dell'art. 99, rubricato "Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato", al fine di chiarire che, per l'installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione ad uso privato senza necessità di preventiva autorizzazione generale da parte del Ministero ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, non possono essere considerate di uso esclusivo le aree per definizione destinate all'uso pubblico.

Inoltre sono stati riformulati i commi 3 e 6 dell'articolo 102, rubricato "Violazione degli obblighi", al fine di chiarire che il trasgressore è tenuto al pagamento di un contributo commisurato unicamente al periodo di esercizio abusivo accertato; mentre al comma 6 è stato chiarito che i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti, commisurato al periodo di validità dell'autorizzazione nel caso in cui si tratti di una autorizzazione generale temporanea.

L'articolo in questione, inoltre, procede ad una riformulazione del Capo VII, relativo alla disciplina dei radioamatori di cui agli artt. 134 -135.

Le modifiche apportate al suddetto capo del Codice delle comunicazioni elettroniche che disciplinano l'attività radioamatoriale, individuata a livello internazionale come un servizio, rispondono alla necessità di aggiornare la normativa rispetto alla evoluzione delle tecnologie connesse alle telecomunicazioni che negli ultimi decenni ha impattato anche su tale attività, alle esigenze di semplificazione e digitalizzazione dei relativi procedimenti amministrativi nonché per rendere il dettato normativo aderente all'osservazione del fenomeno radioamatoriale, storicamente caratterizzato da finalità di studio tecnico e sperimentazione nell'ambito delle radiocomunicazioni, senza scopo di lucro. Le modifiche, come di seguito evidenziate, si rendono opportune anche in ragione della necessità di armonizzare la normativa primaria con la regolamentazione tecnica recentemente oggetto di revisione.

Articolo 3
(Modifiche agli allegati da 1 a 13)

Per le modifiche agli allegati da 1 a 13 si rinvia al testo a fronte in coda al *dossier*.

Articolo 4

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

L'articolo 4, in un unico comma, elenca le modifiche, di natura meramente formale, apportate al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), cosiddetto Codice delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 5 *(Modifiche al decreto legislativo n. 207 del 2021)*

L'articolo 5 reca alcune modifiche al [decreto legislativo n. 207 del 2021](#) il cosiddetto codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, all'art. 5 del decreto legislativo sopra richiamato viene inserito il nuovo comma 1-*bis* con il quale viene effettuata una ricognizione delle procedure di autorizzazione che dovrebbero consentire il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale nonché garantire la connettività a banda ultra-larga nelle aree interne del Paese.

Vengono inoltre inseriti, nello stesso articolo 5, dei nuovi commi che vanno dal comma 8-*bis* al comma 8-*quinquies*. In particolare al nuovo comma 8-*ter* si dispone che entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'Interno, provvede ad adeguare il proprio decreto 8 gennaio 2007, recante "Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia" ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici delle modalità di trasmissione. La disposizione è necessaria al fine dell'aggiornamento dei requisiti tecnici, delle modalità con cui applicare gli strumenti di filtraggio e delle comunicazioni dell'avvenuto oscuramento.

Al nuovo comma 8-*quater*, invece, si prevede che entro il 30 giugno 2024 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano debbono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle disposizioni del decreto in esame.

Articoli 6, 7 e 8***(Altre disposizioni, abrogazioni, norme transitorie e clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo 6, rubricato "Altre disposizioni" è volto ad eliminare un doppio passaggio procedurale, in precedenza attribuito ai Comuni, che erano chiamati a trasferire la documentazione di asseverazione dal tecnico dell'impresa, che la redige, al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

La disposizione in esame, in pratica, prevede ora che sia direttamente il tecnico abilitato - che ha rilasciato l'attestazione dell'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga" - il soggetto a cui compete, su istanza del privato, l'onere di comunicare, entro 90 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

L'articolo 7 reca una serie di abrogazioni e di norme transitorie.

Da ultimo **l'articolo 8** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Testo a fronte delle modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche proposte dall' A.G. 108

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall' A.G. 108
Art. 1 <i>(Ambito di applicazione (art. 1 e ecc; art. 2 Codice 2003))</i>	Art. 1 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. a)]</i>
<p>1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; e) servizi radioelettrici. 	<p>1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; c) reti di comunicazione elettronica ad uso privato; d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; e) servizi radioelettrici.
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. b)]</i>
<p>2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal <i>decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128</i> che attua la <i>direttiva 2014/53/UE</i> 	<p>2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal <i>decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128</i> che attua la <i>direttiva 2014/53/UE</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la <i>direttiva 1999/5/CE</i>, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;</p> <p>c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla <i>legge 21 giugno 1986, n. 317</i>, disciplinati dal <i>decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</i>.</p>	<p>concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la <i>direttiva 1999/5/CE</i>;</p> <p>c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla <i>legge 21 giugno 1986, n. 317</i>, disciplinati dal <i>decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70</i>.</p>
<p>3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al <i>decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</i>.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. Le Amministrazioni competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.</p>	<p>5. Le amministrazioni competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.</p>
<p>6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze</p>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.	
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. c)]</i>
7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' <i>articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> , nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all' <i>articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22</i> .	7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' <i>articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> , nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all' <i>articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55</i> .
Art. 2 <i>(Definizioni (ex art. 2 eec e art. 1 Codice 2003))</i>	Art. 2 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 2]</i>
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il " <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i> " per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti	1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il " <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i> " per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;</p> <p>c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con <i>decreto-legge 14</i></p>	<p>radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici torri, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;</p> <p>b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica.</p> <p>c) Agenzia: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con <i>decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109</i>, recante</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p><i>giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia;</i></p> <p>d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;</p> <p>e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;</p> <p>f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;</p> <p>g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;</p> <p>h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all'<i>articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;</i></p> <p>i) attribuzione di spettro radio: la</p>	<p>disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia;</p> <p>d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;</p> <p>e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;</p> <p>f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;</p> <p>g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;</p> <p>h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all'<i>articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;</i></p> <p>i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;</p> <p>l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;</p> <p>m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;</p> <p>n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;</p> <p>o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle</p>	<p>essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;</p> <p>l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;</p> <p>m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;</p> <p>m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore di telecomunicazione;</p> <p>n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;</p> <p>o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero dell'interno;</p> <p>p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;</p> <p>q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;</p> <p>r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;</p> <p>s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;</p> <p>t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno</p>	<p>primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero dell'interno;</p> <p>p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;</p> <p>p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point;</p> <p>q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;</p> <p>r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta;</p> <p>s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;</p> <p>t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica;</p> <p>u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;</p>	<p>d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato;</p> <p>t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identità tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilità;</p> <p>t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici e che consente la comunicazione tra individui o dispositivi;</p> <p>u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione Europea o nazionali applicabili;

bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione Europea o nazionali applicabili;

bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'<i>articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche</i>, che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;</p> <p>ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;</p> <p>ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;</p> <p>gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;</p> <p>hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;</p> <p>ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;</p>	<p>serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;</p> <p>dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'<i>articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche</i>, che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;</p> <p>ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;</p> <p>ff) Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;</p> <p>gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;</p> <p>hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;</p> <p>ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;</p> <p>ll) operatore: un'impresa che</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche**Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259**

ll) operatore: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le

fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;</p> <p>pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;</p> <p>qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;</p> <p>rr) rete locale: il percorso fisico</p>	<p>dagli utenti del servizio;</p> <p>oo-bis) radio digitale: l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;</p> <p>pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;</p> <p>qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; una porzione di spettro radio armonizzato;</p> <p>rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;</p> <p>ss) Rete privata o rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché i servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.</p> <p>tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;</p> <p>uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;</p> <p>vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione</p>	<p>comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;</p> <p>ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché le attività di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.</p> <p>tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;</p> <p>uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;</p> <p>vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche**Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259**

centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio";

bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di

apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio";

bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai

Codice delle comunicazioni elettroniche**Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259**

brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche;

ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;

eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: **servizio svolto in una rete privata senza l'utilizzo neanche parziale di elementi della rete pubblica. Il servizio è svolto esclusivamente nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero**

dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche;

ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;

eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: **attività di installazione di reti e/o esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attività di comunicazione**

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>beneficiario del servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella quale il servizio ad uso privato è svolto sia interconnessa con la rete pubblica il traffico non attraversa il punto terminale di rete;</p> <p>fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) servizio di accesso a internet quale definito all'<i>articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;</i> 2) servizio di comunicazione interpersonale; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; <p>ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più</p>	<p>elettronica ad uso privato.;</p> <p>fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) servizio di accesso a internet quale definito all'<i>articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;</i> 2) servizio di comunicazione interpersonale; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; <p>ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;</p> <p>hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;</p> <p>iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;</p>	<p>numerazione nazionale o internazionale;</p> <p>hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;</p> <p>iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;</p> <p>iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato.</p> <p>lll) servizio di comunicazione</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;</p> <p>mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;</p> <p>nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente;</p> <p>ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;</p> <p>ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso</p>	<p>vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;</p> <p>mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;</p> <p>nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente;</p> <p>ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;</p> <p>ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;</p> <p>qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;</p> <p>rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;</p> <p>sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;</p> <p>ttt) sistema di accesso</p>	<p>consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;</p> <p><i>Abrogata</i></p> <p>rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;</p> <p>sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;</p> <p>ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;</p> <p>uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;</p> <p>vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'<i>articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE</i>;</p> <p>zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attività di comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;</p>	<p>tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;</p> <p>uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;</p> <p>uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN);</p> <p>vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'<i>articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE</i>;</p> <p>zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;</p> <p>bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;</p> <p>cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;</p> <p>dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di</p>	<p>aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;</p> <p>bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;</p> <p>cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;</p> <p>dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, e che non</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate.	fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.
Art. 3 <i>(Principi generali (art. 3 eec e art. 3 Codice 2003))</i>	Art. 3 <i>(idem)</i>
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) libertà di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze; c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 3]</i>
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.	2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico nonché l'attività di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti , che è di preminente interesse

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	generale, sono libere e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.
3. Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.	<i>Identico</i>
4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 4]</i>
Art. 4 <i>(Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica (artt. 1 e 3 e ecc; artt. 4 e 13 Codice 2003))</i>	Art. 4 <i>(Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attività di comunicazione elettronica. (artt. 1 e 3 e ecc; artt. 4 e 13 Codice 2003))</i>
1. L'Autorità e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;</p> <p>b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;</p> <p>c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);</p> <p>d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese</p>	

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.</p>	
<p>2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:</p> <p>a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei</p>	<p>2. La disciplina delle reti e servizi, nonché delle attività, di comunicazione elettronica è volta altresì a:</p> <p>a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;</p> <p>c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;</p> <p>d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;</p> <p>e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;</p> <p>f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;</p> <p>g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica</p>	<p>diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;</p> <p>c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica o per regolare le attività di comunicazione elettronica;</p> <p>d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;</p> <p>e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;</p> <p>f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;</p> <p>g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>poste a presidio dell'ordine pubblico, nonché a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR - Public Protection and Disaster Relief);</p> <p>h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;</p> <p>i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;</p> <p>l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p> <p>m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e</p>	<p>poste a presidio dell'ordine pubblico, nonché a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR - Public Protection and Disaster Relief);</p> <p>h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;</p> <p>i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;</p> <p>l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p> <p>m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.	l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.
Commi da 3 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 6 <i>(Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003))</i>	Art. 6 <i>(Idem)</i>
<p>1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal <i>decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300</i>, dalla <i>legge 16 gennaio 2003, n. 3</i>, nonché dal <i>decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 14 luglio 2008, n. 121</i>. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;</p> <p>b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;</p> <p>c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;</p> <p>d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila</p>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>sulla loro utilizzazione;</p> <p>e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;</p> <p>f) congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;</p> <p>g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;</p> <p>h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell'attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;</p> <p>i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;</p> <p>l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea.</p>	
	<i>[Art. 1, comma 5, lett. a)]</i>
2. L'Autorità esercita le competenze	2. L'Autorità esercita le competenze

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>derivanti dalla <i>legge 14 novembre 1995, n. 481</i> nonché dalla <i>legge 31 luglio 1997, n. 249</i>. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;</p> <p>b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti dal <i>decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33</i>;</p> <p>c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;</p> <p>d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;</p> <p>e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del <i>regolamento europeo (UE) 2120/2015</i>, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;</p> <p>f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;</p> <p>g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;</p> <p>h) esercizio dei poteri</p>	<p>derivanti dalla <i>legge 14 novembre 1995, n. 481</i> nonché dalla <i>legge 31 luglio 1997, n. 249</i>. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:</p> <p>a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;</p> <p>b) risoluzione delle controversie tra le imprese e tra i proprietari di unità immobiliari o il condominio e l'operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi previsti dal <i>decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33</i>;</p> <p>c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;</p> <p>d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;</p> <p>e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del <i>regolamento europeo (UE) 2120/2015</i>, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;</p> <p>f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;</p> <p>g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;</p> <p>h) esercizio dei poteri</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015; i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto; m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.	regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015; i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto; m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.
	<i>[Art. 1, comma 5, lett. b)]</i>
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal <i>decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82</i> . L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza.	3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal <i>decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109</i> . L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità, l'integrità e la resilienza.
Commi da 4 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 8 <i>(Regioni ed Enti locali (art. 5 Codice 2003))</i>	Art. 8 <i>(Idem)</i>
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.</p>	
<p>2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al <i>primo comma dell'articolo 117 della Costituzione</i>, dettano disposizioni in</p>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>materia di:</p> <p>a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;</p> <p>b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;</p> <p>c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;</p> <p>d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.</p>	
	<i>[Art. 1, comma 6]</i>
	<p>2-bis. Le Regioni e gli Enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica non limitando a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili, dovendo, nel qual caso, garantire comunque una localizzazione alternativa che assicuri il medesimo effetto.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.	<i>Identico</i>
4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.	<i>Identico</i>
Art. 9 <i>(Misure di garanzia (art. 6 Codice 2003))</i>	Art. 9 <i>(Idem)</i>
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 7]</i>
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con	2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall' <i>articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile</i> . Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall' <i>articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</i> .	riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall' <i>articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile</i> . Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall' <i>articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208</i> .
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.	<i>Identico</i>
Art. 11 <i>(Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (ex art. 12 eecc – ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003))</i>	Art. 11 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 8, lett. a)]</i>
1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.</p>	
<p>2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.</p>	<p>2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.</p>
<p>3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.	
	<i>[Art. 1, comma 8, lett. b)]</i>
4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla dichiarazione , resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 14 .	4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla segnalazione , resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis .
	<i>[Art. 1, comma 8, lett. c)]</i>
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue: a) il nome del fornitore; b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione; c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro; d) l'indirizzo del sito web del	5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue: a) il nome del fornitore; b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione; c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro; d) l'indirizzo del sito web del

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;</p> <p>f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;</p> <p>g) gli Stati membri interessati;</p> <p>h) la data presunta di inizio dell'attività;</p> <p>i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale;</p> <p>l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.</p>	<p>fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;</p> <p>f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;</p> <p>g) gli Stati membri interessati;</p> <p>h) la data presunta di inizio dell'attività;</p> <p>i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale;</p> <p>l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata..</p>
	<i>[Art. 1, comma 8, lett. d)]</i>
<p>6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.</p>	<p>6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica per il tramite dell'Autorità, ciascuna notifica ricevuta.</p>
<p>7. Ai sensi dell'<i>articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Il Ministero pubblica le</p>	<p>7. Ai sensi dell'<i>articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Il Ministero pubblica le</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all' <i>articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.</i>	informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all' <i>articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.</i>
8. La cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98- <i>septies decies</i> , comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 8, lett. e)]</i>
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova dichiarazione , alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.	9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova segnalazione , alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	<i>[Art. 1, comma 8, lett. f)]</i>
<p>10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.</p>	<p>10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-ter. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell'impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.</p>
Art. 12 <i>(Sperimentazione (art. 39 Codice 2003))</i>	Art. 12 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 9]</i>
<p>1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica</p>	<p>1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>è subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'<i>articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.</p>	<p>è subordinata a segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'<i>articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241</i>, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.</p>
<p>2. La dichiarazione di cui al comma 1:</p> <p>a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;</p> <p>b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;</p> <p>c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,</p>	<p>2. La segnalazione di cui al comma 1:</p> <p>a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;</p> <p>b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;</p> <p>c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.	l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
<p>3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:</p> <p>a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;</p> <p>b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;</p> <p>c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;</p> <p>d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;</p> <p>e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;</p> <p>f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.</p>	<p>3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare:</p> <p>a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;</p> <p>b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;</p> <p>c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;</p> <p>d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;</p> <p>e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;</p> <p>f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.</p>
<p>4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze</p>	<p>4. Se la sperimentazione comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.	otto settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.	<i>Identico</i>
Art. 13 <i>(Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003))</i>	Art. 13 <i>(Idem)</i>
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.	
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.	<i>Identico</i>
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.	<i>Identico</i>
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 10]</i>
5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che	5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia.	non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia e dell'Autorità.
Art. 14 <i>(Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003))</i>	Art. 14 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 11]</i>
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.	1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.
Art. 15 <i>(Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale (ex art. 15 eecc, art. 26 Codice 2003))</i>	Art. 15 <i>(Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale (ex art. 15 eecc, art. 26 Codice 2003))</i>
	<i>[Art. 1, comma 12, lett. a)]</i>
1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) che si esamini la loro domanda	1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) che si esamini la loro domanda

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;</p> <p>c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies;</p> <p>e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN.</p>	<p>per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;</p> <p>c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;</p> <p>d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies;</p> <p>e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui all'articolo 68.</p>
<i>[Art. 1, comma 12, lett. b)]</i>	
<p>2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:</p> <p>a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo II del presente Titolo;</p> <p>b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.</p>	<p>2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:</p> <p>a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del presente Capo;</p> <p>b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.</p>
Art. 17 <i>(Separazione contabile e rendiconti finanziari (ex art. 17 eec, artt. 16 e</i>	Art. 17 <i>(Idem)</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<i>48 Codice 2003))</i>	
<p>1. Il Ministero o l'Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:</p> <p>a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;</p> <p>b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. Le prescrizioni di cui al primo comma non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.</p>	<p>2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.</p>
<p>3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di</p>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).	
Art. 22 <i>(Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività (art. 22 eecc))</i>	Art. 22 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 13, lett. a)]</i>
1. Entro il 21 dicembre 2023 , il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni . Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3.	1. Entro il 21 dicembre 2024 , il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno . Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3.
	<i>[Art. 1, comma 13, lett. b)]</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
2. La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto.	2. La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica , ai sensi del presente decreto.
	<i>[Art. 1, comma 13, lett. c)]</i>
3. Nell' attività di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato, l'Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i criteri e le finalità definite dall'articolo 98-quindecies comma 2, per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.	3. All'esito dell'attività di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2, l'Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in conformità con con i criteri e le finalità definite dall'articolo 98-quindecies, comma 2, volte a consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.
	<i>[Art. 1, comma 13, lett. d)]</i>
4. Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorità e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima	4. Il Ministero, anche tenendo conto dell'attività svolta dall'Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. L'Autorità decide, in relazione ai compiti specificamente attribuite ai sensi del presente decreto, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.</p>	<p>capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 300 Mbps. L'Autorità decide, in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.</p>
	<i>[Art. 1, comma 13, lett. e)]</i>
	<p>4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorità, secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorità, in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.
	<i>[Art. 1, comma 13, lett. f)]</i>
5. Il Ministero può designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell'eventuale previsione acquisita a norma del comma 1 , abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni , nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps . Il Ministero pubblica le aree designate.	5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4 , può designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorità pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacità o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps . Il Ministero pubblica le aree designate.
	<i>[Art. 1, comma 13, lett. g)]</i>
6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare nuovamente le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni . Qualora, a seguito di tale invito, un'impresa o un'autorità pubblica dichiara l'intenzione di agire in questo senso , il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di	6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4 . A seguito di tale invito , il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla rete importanti

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>dichiarare l'eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un'eventuale previsione ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.</p>	<p>aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui al comma 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa aprioristicamente.</p>
	<i>[Art. 1, comma 13, lett. h)]</i>
<p>7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a</p>	<p>7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza,</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.	mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.
8. Il Ministero e l'Autorità, definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese.	<i>Identico</i>
Art. 25 <i>(Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori (ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003))</i>	Art. 25 <i>(Idem)</i>
1. L'Autorità, ai sensi dell' <i>articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249</i> , prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui al presente Capo e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi	1. L'Autorità, ai sensi dell' <i>articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249</i> , prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui alla parte III, titolo III e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.	giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.
Commi da 2 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 28 <i>(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003))</i>	Art. 28 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 14]</i>
1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal <i>codice del processo amministrativo</i> .	1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.
2. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.	<i>Identico</i>
Art. 30 <i>(Sanzioni (art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003))</i>	Art. 30 <i>(Idem)</i>
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
pubblico.	
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. a)]</i>
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.	2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.
Commi da 3 a 11 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. b)]</i>
12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi , secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ordinando altresì all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio	12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorità , secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a 7 ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.	realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. c)]</i>
	12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorità, quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. d)]</i>
14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il	14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16. L'Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.</p>	<p>Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16. L'Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.</p>
<p>15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonché dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.	
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. e)]</i>
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.	17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articoli 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.	18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. f)]</i>
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98- <i>quindecies</i> , 98- <i>sedecies</i> , 98- <i>septiesdecies</i> e 98- <i>duodetricies</i> il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il	19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98- <i>quindecies</i> , 98- <i>sedecies</i> , 98- <i>septiesdecies</i> , 98- <i>duodetricies</i> e 98-<i>undetricies</i> il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-<i>quindecies</i>, 98-<i>sedecies</i>, 98-<i>septiesdecies</i> e 98-<i>duodetricies</i> per più di due volte in un quinquennio, l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione</p>	<p>ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-<i>quindecies</i>, 98-<i>sedecies</i>, 98-<i>septiesdecies</i>, 98-<i>duodetricies</i> e 98-<i>undetricies</i> per più di due volte in un quinquennio, l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione.</p>
<p>20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-<i>bis</i>, dell'articolo 6-<i>ter</i>, comma 1, dell'articolo 6-<i>quater</i>, commi 1 e 2, dell'articolo 6-<i>sexies</i>, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'<i>articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012</i>, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal <i>regolamento (UE) 2015/2120</i> e dal <i>regolamento (UE) 2017/920</i>, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 14 o dell'<i>articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012</i> e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.</p>	
<p>21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'<i>articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015</i>, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la <i>direttiva 2002/22/CE</i> relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il <i>regolamento (UE) n. 531/2012</i> relativo al roaming sulle reti</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell' <i>articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120</i> e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.	
22. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23 , a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.	22. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 19, 20 e 21 , a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.
Commi 23 e 24 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. g)]</i>
25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del presente articolo sono effettuati dagli Ispettorati del Ministero, gli stessi provvedono direttamente all'applicazione delle relative sanzioni amministrative.	25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia.
26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>informatica è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria:</p> <p>a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);</p> <p>b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b);</p> <p>c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a).</p>	
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. h)]</i>
<p>27. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.</p>	<p>27. Le sanzioni di competenza dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.</p>
	<i>[Art. 1, comma 15, lett. i)]</i>
	<p>27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.
	27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies-sexies, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura.
	27 quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies-sexies, comma 3, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformità all'articolo 98-vicies-sexies.

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
Art. 39 <i>(Normalizzazione (ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003))</i>	Art. 39 <i>(Idem)</i>
<p>1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le</p>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.	
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 16]</i>
	3-bis Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
Art. 42 <i>(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003))</i>	Art. 42 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 17, lett. a)]</i>
1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.	1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità fatto salvo quanto previsto dall'allegato 12.
	<i>[Art. 1, comma 17, lett. b)]</i>
2. Si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 12.	<i>Abrogato</i>
3. Per i contributi relativi alla	3. Per i contributi relativi alla

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98-octies decies, comma 2.	concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2.
Commi da 4 a 6 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 43 <i>(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio (ex art. 43 eecc e art. 86 Codice 2003))</i>	Art. 43 <i>(Idem)</i>
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.	<i>Identico</i>
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 18, lett. a)]</i>
4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all' <i>articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i> , pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di	4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all' <i>articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i> , pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. L'autorizzazione

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'<i>articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28</i>, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.</p>	<p>all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per loro installazione. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'<i>articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28</i>, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.</p>
Commi da 5 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 18, lett. b)]</i>
<p>9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato.</p>	<p>9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni e al Ministero la descrizione di ciascun impianto installato.</p>
<p>10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.</p>	<i>Identico</i>
Art. 44 <i>(Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle</i>	Art. 44 <i>(Idem)</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<i>infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (ex art. 87 Codice 2003))</i>	
<p>1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'<i>articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36</i>, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata <i>legge 22 febbraio 2001, n. 36</i>, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto</p>	<p>1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'<i>articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36</i>, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata <i>legge 22 febbraio 2001, n. 36</i>, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.</p>
<p>1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica.	
	<i>[Art. 1, comma 19, lett. a)]</i>
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.	2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all'allegato n. 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
	<i>[Art. 1, comma 19, lett. b)]</i>
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla <i>legge 22 febbraio 2001, n. 36</i> , e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da	3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla <i>legge 22 febbraio 2001, n. 36</i> , e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.	più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 12-bis.
Commi da 4 a 10 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 19, lett. c)]</i>
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.	11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso comunicando l'attivazione dell'impianto all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Art. 45 <i>(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti (ex art. 87-bis Codice 2003))</i>	Art. 45 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 20, lett. a)]</i>
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche	1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>trasmissive, l'interessato trasmette in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.</p>	<p>trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza, impregiudicata l'operatività del regime di cui ai successivi commi 5 e 6, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato 12-bis, deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.</p>
	<i>[Art. 1, comma 20, lett. b)]</i>
<p>2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'organismo di cui all'<i>articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36</i>, per il rilascio del parere di competenza.</p>	<p>2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.</p>
<p>3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'<i>art. 19 della L. 241/1990</i>, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti</p>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
dannosi.	
4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 20, lett. c)]</i>
	4-bis. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e puntomultipunto e

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
	4-ter. Ai medesimi fini indicati al comma 4-bis, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Art. 49 <i>(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti (ex art. 88 Codice 2003))</i>	Art. 49 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 21, lett. a)]</i>
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui	1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.12-bis , all'ente locale ovvero alla figura soggettiva

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.	pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.	2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
Commi da 3 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.	6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
	<i>[Art. 1, comma 21, lett. b)]</i>
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti	7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.</p>	<p>di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine è ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.</p>
	<i>[Art. 1, comma 21, lett. c)]</i>
<p>8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.</p>	<p>8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello D di cui all'allegato n. 12-bis, è presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza è</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica .
Commi da 9 a 13 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 22]</i>
	Art. 49-ter <i>(Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego)</i>
	1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 51 <i>(Pubblica utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale (ex art. 90 Codice 2003))</i>	Art. 51 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 23]</i>
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli <i>articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.</i>	<i>Identico</i>
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.	<i>Identico</i>
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione	3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l'operatore può esperire la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.	degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorità competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera. a), 9 e 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.
4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli <i>articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.</i>	<i>Identico</i>
Art. 52 <i>(Limitazioni legali della proprietà (ex art. 91 Codice 2003))</i>	Art. 52 <i>(Idem)</i>
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.	<i>Identico</i>
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.	
3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.	<i>Identico</i>
4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.	<i>Identico</i>
5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 24, lett. a)]</i>
6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di	6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso , accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.	realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, nonché per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1 , può accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
	<i>[Art. 1, comma 24, lett. b)]</i>
7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6.	7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile , può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità.	<i>Identico</i>
9. L'operatore incaricato del servizio	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.	
Art. 54 <i>(Divieto di imporre altri oneri (ex art. 93 Codice 2003))</i>	Art. 54 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 25, lett. a)]</i>
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall' <i>articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178</i> . Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da <i>art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12</i> .	1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall' <i>articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Ai fini dell'applicazione del canone la mera gestione del traffico non costituisce accesso fisico alla rete</i> . Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da <i>art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	<i>1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.</i>
2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all' <i>articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36</i> , purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.	<i>Identico</i>
3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 45, comma 1, è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all' <i>articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36</i> , purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 25, lett. b)]</i>
4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e	4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 04 novembre 2016.

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3 sono pari a 250 euro.</p>	
<p>5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all'<i>articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</i></p>	<i>Identico</i>
<p>6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.</p>	<i>Identico</i>
<p>Art. 54-bis <i>(Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità)</i></p>	<p>Art. 54-bis <i>(Idem)</i></p>
	<i>[Art. 1, comma 26]</i>
<p>1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'<i>articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi</i></p>	<p>1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'<i>articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi</i></p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all' <i>articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</i>	di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44 , 45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all' <i>articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</i>
Art. 56 <i>(Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate – Interferenze (ex art. 95 Codice 2003))</i>	Art. 56 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 27]</i>
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.	1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica, secondo le definizioni di classe adottate nel Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n. 449 recante "Approvazione delle	2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne".	di comunicazione elettronica.
3. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.	3. Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, il nulla osta o l'attestazione di conformità sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.	4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.
Commi da 5 a 8 Omissis	<i>Abrogati</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>9. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.</p>	<p>5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.</p>
<p>10. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'<i>articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.</i> Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.</p>	<p>6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'<i>articolo 127 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.</i> Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.</p>
<p>11. Per le attività di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>7. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
Art. 58 <i>(Gestione dello spettro radio (ex art. 45 eecc, art. 14 Codice 2003))</i>	Art. 58 <i>(Idem)</i>
<p>1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono</p>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell'*articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE*, tra l'altro:

- a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al *regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
- b) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;
- c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;
- d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;</p> <p>f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità all'articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;</p> <p>g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;</p> <p>h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l'Unione europea, delle modalità con cui l'uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della <i>raccomandazione 1999/519/CE</i>;</p> <p>i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'<i>articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972</i>, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nell'Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l'uso della banda.</p>	
Commi da 3 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	<i>[Art. 1, comma 28]</i>
9. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, che devono conformarsi a quanto previsto dall'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972 , e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.	9. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.
Comma 10 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
Art. 61 <i>(Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio (ex art. 48 eecc - art. 27 Codice 2003))</i>	Art. 61 <i>(Idem)</i>
Commi da 1 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire	6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che devono pervenire al

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.	Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.
Art. 68 <i>(Accesso alle reti locali in radiofrequenza (ex art. 56 eecc))</i>	Art. 68 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 29, lett. a)]</i>
1. La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 14 al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli <i>98-octies decies</i> a <i>98-vicies ter</i> , né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma	1. La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN) nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
dell'articolo 72 comma 1.	98- <i>octies decies</i> a 98- <i>vicies ter</i> , né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1.
	<i>[Art. 1, comma 29, lett. b)]</i>
2. Alle misure del presente articolo si applica <i>l'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000.</i>	2. Alle misure del presente articolo si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.
3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.	<i>Identico</i>
4. Conformemente, in particolare, all' <i>articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015</i> , il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà: a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; b) di consentire reciprocamente l'accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.	
5. Il Ministero e l'Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.	<i>Identico</i>
6. Il Ministero e l'Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN: a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali; b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 29, lett. c)]</i>
	6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonché ad operatori distinti è ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.
7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30	

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.	
Art. 69 <i>(Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata (ex art. 57 eccc + regolamento 2020/1070 small Cells))</i>	Art. 69 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 30, lett. a)]</i>
1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l' <i>articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.</i>	1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l' <i>articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.</i>
2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal *regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020*. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);

b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;

c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;</p> <p>e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.</p>	
	<i>[Art. 1, comma 30, lett. b)]</i>
<p>3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'<i>allegato, lettera B, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/EU</i> e, alternativamente:</p> <p>a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;</p> <p>b) soddisfano le condizioni di cui all'<i>allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE</i>.</p>	<p>3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'<i>allegato, lettera B, del regolamento 2020/1070/EU</i> e:</p> <p>a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;</p> <p>b) soddisfano le condizioni di cui all'<i>allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE</i>.</p>
	<i>[Art. 1, comma 30, lett. c)]</i>
<p>4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici</p>	<p>4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano al Ministero , entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.	applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E0 , E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano alle autorità competenti , entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.
	<i>[Art. 1, comma 30, lett. d)]</i>
5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070/EU, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 , anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.	5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento 2020/1070/EU.
	<i>[Art. 1, comma 30, lett. e)]</i>
6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal <i>decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128</i> , e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio pertinente .	6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal <i>decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128</i> , e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio.
7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
previsto dagli <i>articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016</i> , provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.	
	<i>[Art. 1, comma 30, lett. f)]</i>
8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16.	8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16.
Art. 77 <i>(Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale (ex art. 66 e ecc))</i>	Art. 77 <i>(Idem)</i>
1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o più	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all' <i>articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.</i>	
2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità, nell'espletamento dei propri compiti di regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 31]</i>
3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.	3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.
Art. 78 <i>(Procedura per l'analisi del mercato (ex art. 67 eec - art. 19 Codice 2003))</i>	Art. 78 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 32]</i>
1. L'Autorità, determina se un	1. L'Autorità, determina se un

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
mercato rilevante definito in conformità dell' <i>articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972</i> , sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.	mercato rilevante definito in conformità dell' <i>articolo 75</i> , sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Commi da 2 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 80 <i>(Obbligo di trasparenza (Ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003))</i>	Art. 80 <i>(Idem)</i>
1. L'Autorità può imporre, ai sensi dell' <i>articolo 79</i> , obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modificano l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.	<i>Identico</i>
2. Quando un'impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorità può esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.</p>	
<p>3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.</p>	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 33]</i>
<p>4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un'impresa è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83 e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972, assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi.</p>	<p>4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un'impresa è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83 e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità:</p> <p>a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;</p> <p>b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi;</p> <p>c) monitora e garantisce la conformità con gli indicatori di cui alla lettera b).</p>
Art. 91	Art. 91

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<i>(Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso (ex art. 80 eecc))</i>	<i>(Idem)</i>
Commi da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 34]</i>
4. L'Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.	4. L'Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.
5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.	<i>Identico</i>
Art. 98-sexies <i>(Risorse di numerazione (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003))</i>	Art. 98-sexies <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 35, lett. a)]</i>
1. Il Ministero e l'Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a domini e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni	1. Il Ministero e l'Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a dominio e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorità, richiesti dai Ministeri competenti. Il Ministero e l'Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.</p>	<p>per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorità, richiesti dai Ministeri competenti. L'Autorità regola e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS. Il Ministero e l'Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.</p>
<p>2. L'Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilità di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione efficiente delle risorse di</p>	<p><i>Identico</i></p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità al presente decreto. L'Autorità ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.	
3. L'Autorità definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorità vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinché l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 35, lett. b)]</i>
4. L'Autorità rende disponibile una	4. L'Autorità rende disponibile le

Codice delle comunicazioni elettroniche**Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259**

serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-*decies* comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità. L'Autorità provvede inoltre a definire norme affinché le condizioni elencate nella parte E

risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-*decies* comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.</p>	<p>membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità. L'Autorità provvede inoltre a definire norme affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.</p>
Commi da 5 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 35, lett. c)]</i>
<p>9. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità nell'ambito della propria competenza, vigilano</p>	<p>9. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero, altresì, vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione.	e indirizzamento. Il Ministero e l'Autorità nell'ambito della propria competenza, vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione.
10. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare l'interoperabilità completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.	<i>Identico</i>
Art. 98-decies <i>(Accesso a numeri e servizi (ex art. 97 e ecc; art. 78 Codice 2003))</i>	Art. 98-decies <i>(Idem)</i>
1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorità adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di: <ul style="list-style-type: none"> a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali 	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
universali (Universal International Freephone Numbers - UIFN).	
	<i>[Art. 1, comma 36]</i>
<p>2. L'Autorità può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L'Autorità può stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive.</p>	<p>2. L'Autorità può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L'Autorità può stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive. In particolare, l'Autorità può imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorità può ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.</p>
3. L'Autorità definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilità alle	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
numerazioni e considerando che il punto terminale di rete è il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.	
Art. 98-undetricies <i>(Identificazione degli utenti)</i>	Art. 98-undetricies <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 1, comma 37]</i>
1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese, anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card già attivate , adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, anche da remoto o in via indiretta purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione	1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o postpagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorità, ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi , al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di eSIM digitale. Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilità del numero o cambio della S.I.M. , adottano tutte le necessarie misure affinché sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identità digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identità. L'identificazione del titolare del

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
dati del Ministero dell'interno.	contratto può essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose', installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.	<i>Identico</i>
Art. 99 <i>(Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato)</i>	Art. 99 <i>(Idem)</i>
1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.	
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.	<i>Identico</i>
3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.	<i>Identico</i>
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell' <i>articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241</i> , e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.	
	<i>[Art. 2, comma 1]</i>
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.	5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico.
Art. 102 <i>(Violazione degli obblighi)</i>	Art. 102 <i>(Idem)</i>
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 2, comma 2, lett. a)]</i>
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.	3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore è tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.	<i>Identico</i>
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 2, comma 2, lett. b)]</i>
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una	6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.	somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno. Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validità dell'autorizzazione.
Commi 7 e 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 135 <i>(Tipi di autorizzazione)</i>	Art. 135 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 2, comma 3]</i>
1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.	1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.196 del 24 agosto 2005; classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.	2. Il titolare di autorizzazione generale è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,	3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A è rilasciata la relativa attestazione equivalente

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.	CEPT T/R 61-01.
	4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo. 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo. 134 comma 1, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25.
	5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi.
Art. 136 (Patente)	Art. 136 (Idem)
	<i>[Art. 2, comma 4]</i>
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.	1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalità per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.	<i>Identico</i>
	3. Il Ministero può affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro.
Art. 137 <i>(Requisiti)</i>	Art. 137 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 2, comma 5)]</i>
<p>1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:</p> <p>a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'<i>articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>, ovvero sia residente in Italia;</p> <p>b) abbia età non inferiore a sedici anni;</p> <p>c) sia in possesso della relativa patente;</p> <p>d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.</p>	<p>1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:</p> <p>a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'<i>articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>, ovvero sia residente in Italia;</p> <p>b) abbia età non inferiore a quattordici anni;</p> <p>c) sia in possesso della relativa patente;</p> <p>d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.</p>
Art. 138 <i>(Dichiarazione)</i>	Art. 138 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 2, comma 6]</i>
1. La dichiarazione di cui all'articolo	1. La dichiarazione di cui all'articolo

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
107, commi 5, 9, e 10, riguarda: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione della sede dell'impianto ; c) gli estremi della patente di operatore; d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili ; e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139, comma 2 ; f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.	107, commi 5, 9, e 10, riguarda: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato; b) indicazione delle sedi degli impianti ; c) gli estremi della patente di operatore; d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare ; e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139 ; f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.	<i>Identico</i>
Art. 139 <i>(Nominativo)</i>	Art. 139 <i>(Idem)</i>
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 2, comma 7, lett. a)]</i>
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del	2. Il nominativo è assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato.

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
nominativo stesso.	
	<i>[Art. 2, comma 7, lett. b)]</i>
	2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore può richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo "a scelta" tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non più di cinque caratteri complessivi.
	2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalità di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis nonché fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25.
Art. 143 <i>(Stazioni ripetitrici)</i>	Art. 143 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 2, comma 8]</i>
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio: a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche; b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi; c) di impianti destinati ad uso collettivo.	1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio: a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo; b) di impianti destinati ad accesso multiplo.
	2. Per le singole persone fisiche,

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
	3. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore è tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.	4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 144 <i>(Autorizzazioni speciali)</i>	Art. 144 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 2, comma 9, lett. a)]</i>
1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita	1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>da:</p> <p>a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;</p> <p>c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;</p> <p>d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;</p>	<p>da:</p> <p>a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p>b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;</p> <p>c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;</p> <p>d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;</p>
	<i>[Art. 2, comma 9, lett. b)]</i>
<p>2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.</p>	<p>2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalità di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilità e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale.</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
Art. 220 <i>(Disposizioni finali)</i>	Art. 220 <i>(Idem)</i>
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell' <i>articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166</i> , sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all' <i>articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i> , nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato <i>articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002</i> .	<i>Identico</i>
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell' <i>articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234</i> , sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico .	2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell' <i>articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234</i> , sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy .
	<i>[Art. 3]</i>
Allegato 1 <i>(Elenco delle condizioni che possono</i>	Allegato 1 <i>(Idem)</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<i>corredare le autorizzazioni generali, I diritti d'uso dello spettro radio e I diritti d'uso delle risorse di numerazione)</i>	
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. a), n. 1]</i>
<i>A. Condizioni generali che possono corredare l'autorizzazione generale</i>	<i>A. Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale</i>
1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. a), n. 2]</i>
2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 2002/58/CE .	2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
Numeri da 3 a 11 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. a), n. 3]</i>
	11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC /REC 70/03.
	11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorità giudiziaria.
	11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorità

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
	in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.
	11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.
	11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.
<i>B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica</i>	<i>Idem</i>
Numeri da 1 a 3 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. a), n. 4]</i>
4. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del <i>Decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128.</i>	4. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del <i>Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 194.</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. a), n. 5]</i>
5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente alla direttiva 2002/58/CE.	5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all' <i>articolo 7, paragrafo 2, della direttiva</i>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto.	
<i>E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione</i>	<i>Idem</i>
Numeri da 1 a 9 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. a), n. 6]</i>
10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.	10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri.
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. b)]</i>
Allegato 6 <i>(Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 98 all'articolo 98- duodeticies e all'articolo 98-octies decies)</i>	Allegato 6 <i>(Idem)</i>
Parte B <i>Prestazioni di cui all'articolo 98- duodeticies</i>	<i>Idem</i>
a) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante. Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.	a) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante. Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Nella misura in cui sia tecnicamente	Nella misura in cui sia tecnicamente

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.	fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.
b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall'Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. c)]</i>
Allegato 7 <i>(Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 98 all'articolo 98-duodecies e all'articolo 98-octies decies)</i>	Allegato 7 <i>(Idem)</i>
Art. 2	Art. 2
Parte B <i>Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale</i>	<i>Idem</i>
L'indennizzo o il finanziamento del	L'indennizzo o il finanziamento del

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità provvede affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.</p>	<p>costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità provvede affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.</p>
<p>Art. 3 <i>(Finanziamento)</i></p>	<p>Art. 3 <i>(Idem)</i></p>
<p>1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo</p>	<p>1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
4 del presente allegato.	articolo 4 del presente allegato.
2. È previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.	<i>Identico</i>
3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.	<i>Identico</i>
4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. c)]</i>
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 90-ter , comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:	5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 98-ter , comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni; b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;	a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni; b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando: a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto; b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo; c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.	<i>Identico</i>
Allegato 8 <i>(Obblighi di informazione da fornire conformemente all'articolo 98-quater decies)</i>	Allegato 8 <i>(Idem)</i>
<i>B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico</i>	<i>Idem</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. d)]</i>
II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni: 1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate	II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni: 1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
verso un numero nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale; 2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell' <i>articolo 12 della direttiva 2002/58/CE</i> .	verso un numero nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale; 2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell' articolo 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
Allegato 12 <i>(Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42)</i>	Allegato 12 <i>(Idem)</i>
Art. 1 <i>(Diritti amministrativi)</i>	Art. 1 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. e), nn. 1-4]</i>
1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun	1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:</p> <p>a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attività di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettività, instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati. <p>b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 	<p>anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:</p> <p>a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attività di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettività, instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati anche per le reti IP. <p>b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;</p> <p>3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;</p> <p>4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;</p> <p>5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovrapprezzo.</p> <p>c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:</p> <p>1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o</p>	<p>2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;</p> <p>3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;</p> <p>4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;</p> <p>5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovrapprezzo.</p> <p>c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:</p> <p>1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.</p> <p>2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;</p> <p>d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:</p> <p>1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;</p> <p>2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;</p> <p>3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.</p> <p>e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro;</p> <p>f) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione via satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si applicano i contributi di cui alla lett. d).</p> <p>g) nel caso di fornitura di servizi di</p>	<p>inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.</p> <p>2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;</p> <p>d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:</p> <p>1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;</p> <p>2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;</p> <p>3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.</p> <p>e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro;</p> <p><i>Abrogata</i></p> <p>g) nel caso di fornitura di servizi di</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).</p> <p>h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2.</p>	<p>comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).</p> <p>h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2.</p> <p>h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.</p>
<p>Art. 1-bis <i>(Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre)</i></p>	<p>Art. 1-bis <i>(Idem)</i></p>
	<p><i>[Art. 3, comma 1, lett. e), n. 5]</i></p>

Codice delle comunicazioni elettroniche
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

<p>1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:</p> <p>a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;</p> <p>b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;</p> <p>c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;</p> <p>d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;</p> <p>e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;</p> <p>f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;</p> <p>g) su un territorio avente fino a</p>	<p>1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:</p> <p>a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;</p> <p>b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;</p> <p>c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;</p> <p>d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;</p> <p>e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;</p> <p>f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;</p> <p>g) su un territorio avente fino a</p>
---	--

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
500.000 abitanti: 300 euro.	500.000 abitanti: 300 euro.
2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. e), n. 6]</i>
	N.B. L'art. 3, co. 1, alle lett. e) nn. 6) e 7) dell'AG 108, reca un refuso in quanto anziché riferire la modifica al comma 3 dell'art. 1-bis, la indica come riferita al comma 3 dell'art. 2, che non esiste.
<p>3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sottoelencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate.</p> <p>- per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro;</p> <p>per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 20,00 euro.</p>	<p>3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.</p> <p>- per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro;</p> <p>per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro.</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>Tipologia di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogato attraverso terminali di tipo HEST - diffusivo televisivo o radiofonico; - contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto; - operazioni spaziali (quali telemetrie); - S-PCS riferito alla gateway; - S-PCS riferito ai terminali d'utente; - Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; - Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati; 	<p>Tipologia di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogato attraverso terminali di tipo HEST - diffusivo televisivo o radiofonico; - contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto; - operazioni spaziali (quali telemetrie); - S-PCS riferito al gateway; - S-PCS riferito ai terminali d'utente; - Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; - Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati;
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. e), n. 7]</i>
	3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.
<p>4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:</p> <p>a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili: 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.</p> <p>b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell'arco</p>	<i>Identico</i>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
temporale di un anno: 5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.	
Art. 2-bis <i>(Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre)</i>	Art. 2-bis <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. e), n. 8]</i>
<p>1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:</p> <p>a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;</p> <p>b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;</p> <p>c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;</p> <p>d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz).</p>	<p>1. Le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:</p> <p>a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;</p> <p>b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;</p> <p>c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;</p> <p>d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).</p>
Art. 4 <i>(Modalità di pagamento)</i>	Art. 4 <i>(Idem)</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. e), n. 9]</i>
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato unicamente, fatta salva la procedura di pagamento	1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato è effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>elettronico verso la pubblica amministrazione una volta resa disponibile per tali contributi, con le seguenti modalità:</p> <p>a) Per tutti i contributi dovuti per servizi di rete e comunicazione elettronica diversi da quelli satellitari:</p> <p>1) versamento sul conto corrente postale nr. 70313515 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;</p> <p>2) accredito bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato IT 57 F 07601 14500 000070313515 - codice BIC o SWIFT: BPPIITRR</p> <p>In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: acquisizione al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 8 del Bilancio dello Stato.</p> <p>b) Per tutti i servizi di rete e comunicazione elettronica satellitari:</p> <p>1) versamento sul conto corrente postale nr. 70314141 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;</p> <p>1) accredito bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato IT 57 F 07601 14500 000070314141 - codice BIC o SWIFT: BPPIITRR</p> <p>In entrambi i casi deve essere</p>	<p>amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: acquisizione al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 10 del Bilancio dello Stato	
2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. f)]</i>
	Allegato 12-bis (<i>Modelli da A a D</i>) <i>omissis</i>
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. g)]</i>
Allegato 13 (<i>Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 12 (ex allegato 12 Codice 2003)</i>)	Allegato 13 (<i>Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 12</i>)
	<i>[Art. 3, comma 1, lett. h)]</i>
Allegato 14 (<i>Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 11 (ex allegato 9 Codice 2003)</i>)	Allegato 13-bis (<i>Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 11 (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003)</i>)
La presente dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.	La presente dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>Il sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cognome - Nome - Luogo e data di nascita - Residenza e domicilio - Cittadinanza - Società/Ditta - Nazionalità - Sede legale - Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione o in altro stato extraeuropeo - Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di società estera numero del registro pubblico analogo nell'Unione europea o nel paese extraeuropeo) - Indirizzo del sito Web - Composizione dell'azionariato - (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea) <p>Dati del rappresentante legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cognome - Nome - Luogo e data di nascita - Residenza e domicilio - Codice Fiscale <p>Dichiara di voler offrire il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:</p> <p>Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre</p>	<p>Il sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cognome - Nome - Luogo e data di nascita - Residenza e domicilio - Cittadinanza - Società/Ditta - Nazionalità - Sede legale - Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione o in altro stato extraeuropeo - Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di società estera numero del registro pubblico analogo nell'Unione europea o nel paese extraeuropeo) - Indirizzo del sito Web - Composizione dell'azionariato - (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea) <p>Dati del rappresentante legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cognome - Nome - Luogo e data di nascita - Residenza e domicilio - Codice Fiscale <p>Dichiara di voler offrire il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:</p> <p>Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p>reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione etc...</p> <p>Descrizione tipologia dei servizi che possono essere offerti e l'area di copertura geografica interessata alla loro fornitura</p> <p>Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione</p> <p>Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; <p>Data presunta di inizio attività.</p> <p>Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di</p> <p>il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:</p> <p>n. telefonico</p> <p>n. fax</p> <p>indirizzo mail</p> <p>indirizzo di PEC</p> <p>A tal fine si impegna a garantire il</p>	<p>reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione etc...</p> <p>Descrizione tipologia dei servizi che possono essere offerti e l'area di copertura geografica interessata alla loro fornitura</p> <p>Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione</p> <p>Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; <p>Data presunta di inizio attività.</p> <p>Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; <p>Data presunta di inizio attività.</p> <p>Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di</p> <p>il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:</p> <p>n. telefonico</p> <p>n. fax</p> <p>indirizzo mail</p> <p>indirizzo di PEC</p> <p>A tal fine si impegna a garantire il</p>

Codice delle comunicazioni elettroniche
Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

<p>rispetto delle condizioni indicate nella parte A dell'allegato n. 1 del presente decreto, nonché ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.</p> <p>Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.</p> <p><i>Si allegano alla presente dichiarazione:</i></p> <p><i>1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;</i></p>	<p>rispetto delle condizioni indicate nella parte A dell'allegato n. 1 del presente decreto, nonché ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.</p> <p>Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.</p> <p><i>Si allegano alla presente dichiarazione:</i></p> <p><i>1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità, con allegata copia in formato digitale del documento di identità</i></p>
---	---

Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259	
<p><i>2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.</i></p> <p>DATA FIRMA</p>	<p><i>personale del/i dichiarante/i;</i></p> <p><i>2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.</i></p> <p>DATA FIRMA</p>
	[Art. 3, comma 1, lett. i)]
	Allegato 13-ter (Segnalazione per la cessione dell'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 11, comma 10 del d.lgs. 259/2003)
	(omissis)
	[Art. 4 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)]
	(omissis)

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 108
	<i>[Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207)]</i>
Art. 5 <i>(Norme transitorie e di coordinamento)</i>	Art. 5 <i>(idem)</i>
	<i>[Art. 5, comma 1, lett. a)]</i>
1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli <i>articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003</i> , introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all' <i>articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 29 luglio 2021, n. 108</i> , anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.	1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli <i>articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003</i> , introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all' <i>articolo 40, commi 3-bis, 4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 29 luglio 2021, n. 108</i> , anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.
	<i>[Art. 5, comma 1, lett. b)]</i>
	1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.
2. Le disposizioni previste dagli <i>articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003</i> , introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all'Autorità o al Ministero competenti per l'irrogazione delle sanzioni	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207	
amministrative.	
3. Le disposizioni previste dall' <i>articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003</i> , introdotta dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 5, comma 1, lett. c)]</i>
4. <i>L'allegato 13 del decreto legislativo n. 259 del 2003, rimane applicabile fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli per la presentazione dell'istanza unica di cui agli articoli 45 e 49 del presente decreto.</i>	4. « L'allegato 12-bis del presente decreto è applicabile fino alla data in cui saranno pubblicati i modelli per la presentazione dell'istanza unica di cui agli articoli 44 e 49 del presente decreto.
Commi da 5 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 5, comma 1, lett. d)]</i>
	8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
	8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2007, n. 23.
	8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformità alle

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207	
	disposizioni del presente decreto.
	8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede a adeguare il decreto 22 gennaio 2008, n. 37.

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 108
	<i>[Art. 6 (Altre disposizioni)]</i>
Art. 135-bis <i>(Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici)</i>	Art. 135-bis <i>(idem)</i>
<p>1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che</p>	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380	
<p>richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.</p>	
	<i>[Art. 6, comma 1]</i>
<p>2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'<i>articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37</i>, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del <i>decreto-legge 12 settembre 2014, n.</i></p>	<p>2-bis. Per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'<i>articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37</i>, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380	
<i>133</i> convertito con modificazioni dalla <i>legge n. 164 del 2014</i> .	Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del <i>decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133</i> convertito con modificazioni dalla <i>legge n. 164 del 2014</i> .
3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.	<i>Identico</i>

	<i>[Art. 7 (Abrogazioni e norme transitorie)]</i>
<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>